

REGOLAMENTO (CE) N. 1992/2000 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 1001/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliesteri testurizzati originari della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

C. PROCEDURA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1001/97 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di filati di poliesteri testurizzati originari della Malaysia. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 32,5 %, fatta eccezione per la società Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd. (Hualon) cui si applica un'aliquota del 16,4 %.

B. RICHIESTA DI RIESAME

- (2) La Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd., il produttore esportatore malese, ha chiesto un riesame intermedio delle misure antidumping di cui è oggetto, limitato agli aspetti che la riguardano, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo: «regolamento di base»). Per giustificare la richiesta si è addotto un cambiamento duraturo delle circostanze che avrebbe determinato la stabilità o una leggera riduzione del valore normale e un aumento dei prezzi all'esportazione, per cui non sarebbe più necessario mantenere le attuali misure per contrastare il dumping. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio, la Commissione ha pubblicato un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ e ha avviato un'inchiesta.

- (3) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo che va dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999 (in prosieguo: «periodo dell'inchiesta»).
- (4) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura dell'inchiesta le autorità del paese esportatore e ha dato a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.
- (5) La Commissione ha inviato un questionario al produttore esportatore in questione, da cui ha ricevuto informazioni dettagliate.
- (6) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il dumping e ha effettuato una visita di controllo presso il produttore esportatore in questione.
- (7) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare la modifica del regolamento (CE) n. 1001/97 e hanno avuto la possibilità di fare commenti al riguardo. Le loro osservazioni sono state esaminate e, quando lo si è ritenuto opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

D. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (8) Come nell'inchiesta precedente, il prodotto in esame è costituito dai filati di poliesteri testurizzati (in prosieguo: «PTY»), ottenuti direttamente dai filati di poliesteri parzialmente orientati e utilizzati nell'industria tessile e della maglieria per la produzione di tessuti di poliesteri oppure di poliesteri e cotone. Il prodotto è attualmente classificato al codice NC 5402 33 00. Va osservato, tuttavia, che il regolamento (CE) n. 1001/97 si riferisce ai codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90, cioè a quelli applicabili per la classificazione del prodotto al momento della pubblicazione del regolamento.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 145 del 5.6.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 218 del 30.7.1999, pag. 5.